



Il Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Rimini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

MILCASA SO.it

nella seduta del 16 settembre 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con ricorso datato 1° aprile 2010, il ricorrente - dopo aver premesso di avere la consuetudine di emettere ricevute bancarie per la riscossione di crediti provenienti dallo svolgimento della propria attività, il cui trattamento aveva luogo, di norma, salvo buon fine, mediante utilizzo di un conto transitorio - affermava di aver emesso, in data 19 febbraio 2009, una ricevuta bancaria per euro 14.966,08 con scadenza 30 marzo 2009.

Proseguiva poi affermando che detta ricevuta bancaria, ritornata insoluta, era stata "accreditata in conto con valuta 8.4.2009 ed addebitata con la valuta della scadenza della riba, ... in data 30.3.2009", così verificandosi uno scoperto immotivato.

A seguito dell'inoltro di un reclamo alla filiale presso cui è aperto il conto, sempre il ricorrente affermava di aver ricevuto una telefonata dal direttore della medesima, il quale "comprendendo la situazione, aveva provveduto alle rettifiche delle valute come .. richiesto" ma, non potendo cambiare la procedura dell'insoluto riba, consigliava al ricorrente di rivolgersi all' ufficio centrale della banca.

Con reclamo del 24 maggio 2009, il ricorrente chiedeva, dunque, alla banca di eliminare in via definitiva la problematica connessa alla discrasia fra le valute di accredito e addebito delle riba insolute, con specifico riferimento a quelle emesse nel prosieguo della propria attività.

L'intermediario resistente riscontrava il reclamo in data 12 agosto 2009, evidenziando al cliente che "il servizio di incasso del portafoglio [era] espressamente normato dal Foglio Informativo".

Nello specifico, l'intermediario osservava che dal predetto Foglio Informativo si poteva evincere che "in caso di effetti insoluti, la valuta di addebito prevista corrisponde a quella



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della scadenza dell'effetto, mentre la valuta di accredito su Filiali della Banca o delle Banche Reti è pari a 8 giorni lavorativi".

L'intermediario resistente concludeva, infine, impegnandosi a prendere nota delle osservazioni mosse anche ai fini di successivi interventi migliorativi.

Insoddisfatto della risposta ricevuta, il ricorrente con il sopra citato ricorso chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di pronunciarsi sulla correttezza della pratica "per la quale la valuta di addebito degli effetti insoluti sia corrispondente alla data di scadenza dell'effetto mentre la valuta di accredito (scadenza adeguata) sia spostata in avanti di 8 giorni lavorativi...".

L'intermediario inviava le proprie controdeduzioni l'11 maggio 2010, facendo preliminarmente presente che la materia del contendere individuata dal ricorrente doveva intendersi "cessata, precedentemente alla presentazione dello stesso ricorso".

A conferma di ciò, l'intermediario resistente specificava che la filiale presso cui era aperto il conto del ricorrente aveva già provveduto, in data 17 agosto 2009, a rettificare la valuta dell'operazione contestata dal ricorrente e che - per effetto di tale rettifica, registrata nell'estratto conto al 31 agosto 2009 - in occasione della chiusura contabile al 30 settembre 2009 erano maturati in favore del cliente interessi debitori negativi che avevano compensato quelli riconducibili all'operazione in questione e capitalizzati alla chiusura del 30 giugno 2009.

Tutto ciò premesso, l'intermediario chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare improcedibile il ricorso sottolineando comunque in subordine "che nessun danno era ...derivato al ricorrente dalle circostanze oggetto del ricorso presentato".

A seguito della ricezione delle controdeduzioni il ricorrente presentava ulteriori osservazioni affermando che il proprio intento nella presentazione del ricorso consisteva nel "riconoscimento, da parte di un organismo indipendente ed imparziale, di una non corretta procedura praticata dalle banche priva di ogni causa e fondamento".

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 16 settembre 2010.

DIRITTO

La questione che questo Collegio ritiene di dover preliminarmente affrontare al fine di pronunciarsi sul presente ricorso attiene alla verifica della persistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente.

Quest'ultimo, in sede di reclamo, aveva contestato all'intermediario la valuta applicata all'addebito dell'importo di euro 14.968,78 - disposto in data 6 aprile 2009 - a seguito del mancato pagamento di una ricevuta bancaria elettronica presentata all'incasso salvo buon fine nell'ambito di un apposita apertura di credito.

La circostanza secondo la quale l'addebito era stato effettuato con valuta corrispondente alla data di scadenza dell'effetto in questione, mentre l'accredito del relativo importo era stato effettuato con valuta successiva di otto giorni lavorativi non sarebbe stato, secondo il ricorrente, conforme a criteri di correttezza sostanziale.

Pertanto, sebbene dalla narrativa dei fatti risulti che, nel caso di specie, l'intermediario abbia provveduto a rettificare la valuta dell'operazione contestata, il ricorrente ha chiesto a questo Collegio di pronunciarsi in via generale sulla correttezza della procedura utilizzata dalle banche « per la quale la valuta di addebito degli effetti insoluti sia corrispondente alla data di scadenza dell'effetto mentre la valuta di accredito sia spostata in avanti di otto giorni lavorativi...».

La richiesta così come sopra formulata è, ad avviso di questo Collegio, in sé ricevibile, dovendosi all'uopo rilevare che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, Sez. I, § 4, stabiliscono che " All' ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono..".

Nel merito della questione, tuttavia, è necessario rilevare come l'esigenza di una pronuncia relativamente alla correttezza della prassi controversa appaia, ad oggi, superata.

La problematica della discrasia tra le valute di addebito e di accredito delle ricevute bancarie è infatti ora oggetto di specifica disciplina, giacché dal 1° marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 11/2010 di recepimento della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

In tale contesto, infatti, viene introdotta la previsione di una disciplina contrattuale uniforme dei servizi di pagamento – che stabilisce diritti e obblighi delle parti -, in larga misura indisponibile, specialmente quando l'utente è un consumatore o una micro impresa, come tale da intendersi un'impresa che occupa meno di 10 addetti o realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio anno non superiore a 2 milioni di euro.

Fra le norme inderogabili per tutta la clientela sono ricomprese alcune prescrizioni innovative di forte tutela, considerate imprescindibili per un innalzamento dell'efficienza del servizio offerto, tra le quali spiccano l'art 20 e 23 del D.Lgs. n. 11/2010, rilevanti nel caso di specie.

Tali disposizioni, semplificandone il contenuto, fissano da un lato il tempo massimo dell'esecuzione dell'operazione in uno o due giorni lavorativi a seconda che la stessa sia disposta o meno su un supporto cartaceo e, altresì, assicurano la messa a disposizione dei fondi al beneficiario non appena tali fondi siano accreditati sul conto del suo prestatore di servizi di pagamento, risolvendo *ab origine* la questione sollevata dal ricorrente.

In ragione del sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento nella materia oggetto del ricorso, appare, di conseguenza, venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente e deve ritenersi, dunque, cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

Il Collegio, rilevato che l'accertamento richiesto dal ricorrente è superato dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 11/2010, dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO